

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRO PAGANO, MOLINARI, BITONCI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BONIARDI, COIN, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, FERRARI, FOSCOLO, FURGIUELE, GERMANÀ, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, LEGNAIOLI, MARCHETTI, PAOLINI, PATASINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, SALTA-MARTINI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBO-LATO, TONELLI, VALLOTTO, VIVIANI, ZORDAN

Modifiche al codice civile in materia di disciplina del contratto di agenzia nel settore assicurativo e di durata dei contratti di assicurazione, per la promozione della concorrenza e della trasparenza nei rapporti contrattuali con i consumatori

Presentata il 14 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende rafforzare la figura dell'agente di assicurazione, mettendo in evidenza il suo ruolo, che non si limita alla vendita di « prodotti preconfezionati » ma riguarda la consulenza del cliente ai fini della sua tutela, e mira a garantire, con un impianto normativo adeguato, serenità, certezza di diritti, nonché libertà e autonomia di azione a tali professionisti, garantendo, al contempo, i cittadini che sono i consumatori finali.

La figura dell'agente assicurativo costituisce un elemento centrale nel panorama dell'intermediazione assicurativa e necessita, pertanto, di una più adeguata regolamentazione sul piano normativo. Le peculiarità di tale figura si riconnettono a un sistema distributivo che, in campo assicurativo, ha sempre attribuito caratteristiche e funzioni specifiche agli agenti, differenziandoli dagli agenti di commercio. Le particolarità sul piano economico-sociale degli agenti assicurativi sono state intuite ed

evidenziate sin dall'epoca dell'entrata in vigore del codice civile; già allora, infatti, il legislatore individuava negli accordi collettivi di settore la fonte regolatrice primaria dei rapporti degli agenti assicurativi, ponendo le norme del codice (articoli da 1742 a 1752) in una posizione gerarchicamente subordinata rispetto agli accordi collettivi e agli usi propri del settore.

In tale ambito, l'attuale quadro legislativo riferito agli agenti assicurativi, titolari di agenzie in gestione autonoma (che nel nostro Paese risultano essere circa 20.000 e per i quali operano circa 30.000 lavoratori dipendenti subordinati e circa 200.000 collaboratori autonomi titolari di partita IVA), risulta incompleto, creando squilibri tra le parti sociali e lasciando un eccessivo spazio a forme di negoziazione all'interno delle singole imprese assicurative, che riflettono posizioni di forza non paritetiche tra intermediari e imprese stesse. Ciò influisce in senso negativo sul mercato assicurativo e in particolare sulla concorrenza che deve esistere in esso, quale fondamentale principio ispiratore per un corretto sviluppo dei prodotti assicurativi, in risposta alle esigenze dei clienti.

Il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza del 23 giugno 2020 sul ricorso (numero di registro generale 8639 del 2020) proposto dal Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA), con la quale ha accolto tutte le istanze del Sindacato, annullando le corrispondenti disposizioni emanate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), autorità di vigilanza del settore assicurativo. Si tratta di una sentenza che non ha molti precedenti nella storia del nostro Paese e con la quale il TAR ha ritenuto fondate e degne di tutela le censure mosse dallo SNA nei confronti delle norme più discusse e per certi versi inapplicabili entrate in vigore il 31 marzo 2020, emanate dall'IVASS.

Pertanto, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza del TAR del Lazio contro il provvedimento dell'IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, che tra l'altro prevede l'obbligo per gli agenti di comunicare alle rispettive compagnie mandanti accordi di collabora-

zione trasversale con altri intermediari assicurativi, gli agenti di assicurazione non avranno alcun obbligo di comunicare alla propria compagnia eventuali accordi di collaborazione con colleghi di altre assicurazioni o con *broker*, non dovranno fornire queste informazioni neanche ai clienti o al mercato, indicandole all'agenzia o tramite *internet*, né consegnare ai clienti il foglio informativo che attesta la coerenza del prodotto proposto. Il giudice amministrativo ha ritenuto che fossero state violate le regole procedurali della pubblica consultazione al fine di imporre norme sostanzialmente contrarie alle disposizioni di legge primarie relative alle collaborazioni. La dichiarazione di coerenza è stata giustamente ritenuta un inutile appesantimento burocratico a carico degli intermediari assicurativi.

Il Presidente dello SNA ha dichiarato che « con questa sentenza le ragioni degli agenti di assicurazione professionisti, sono state accolte e tutelate dal tribunale amministrativo ».

Pertanto, la presente iniziativa legislativa, in coerenza con le più recenti riforme del mercato dell'intermediazione assicurativa, conseguenti all'applicazione in Italia della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, e in coerenza con l'istituto dell'equo compenso (istituito con il decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, cosiddetto « decreto fiscale »), interviene attraverso la revisione di alcune norme del codice civile, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei rapporti contrattuali e di garantire conseguentemente ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza e di tutela, applicando una serie di disposizioni normative alla distribuzione di polizze relative a tutti i rami danni, vita e previdenza, in grado di migliorare l'attività degli operatori del settore.

Attraverso la modifica alle norme del codice civile si intende, pertanto, valorizzare la figura dell'agente di assicurazione, con l'auspicio di definire meglio il suo

ruolo, importante e delicato, che si fonda su un rapporto di fiducia con gli assicurati e su un rapporto di paritetica cooperazione con le imprese. L'articolo 1 estende il divieto di patti di esclusiva a tutte le categorie di intermediari. Com'è noto, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosiddetto « legge Bersani », aveva introdotto il divieto esclusivamente per i rami danni, limitandolo ai rapporti tra imprese e agenti. Con l'estensione a tutti gli intermediari e a tutti i rami assicurativi si completa il quadro di un mercato in cui la distribuzione, fatte salve le scelte individuali, è davvero potenzialmente libera e trasversale.

L'articolo 2 conferisce *ex lege* all'agente la rappresentanza della compagnia per la sottoscrizione dei contratti, mentre l'articolo 3 introduce il preavviso obbligatorio di sei mesi in caso di recesso, ad eccezione di quello per giusta causa. L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso potrà essere pattuita soltanto mediante accordo scritto con l'agente.

L'articolo 4 prevede che gli accordi nazionali che regolano i rapporti tra agenti e imprese continuino a essere validi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione con nuovi accordi stipulati dalle associazioni delle imprese e degli agenti comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Oltre alla certezza della tutela costante di un contratto nazionale, non è certo di poco conto il riferimento alla maggiore rappresentatività dei firmatari degli accordi tra le imprese e gli agenti.

In ultimo, l'articolo 5 affronta lo spinoso tema dei recessi dalle polizze poliennali, istituendo il diritto del contraente di recedere annualmente, senza alcuna penale e con un preavviso di sessanta giorni. Una novità importante riguarda il recesso dalle polizze sulla malattia, che potrà essere esercitato dai contraenti, ma non più dalle compagnie, a tutela di un ambito delicato come quello delle coperture assicurative per spese e prestazioni sanitarie, che ad oggi presenta squilibri strutturali tali da impedire, in Italia, uno sviluppo adeguato del mercato delle polizze sanitarie complementari al sistema del *welfare*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1743 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga alla disposizione del primo comma, per gli agenti assicurativi è vietata qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n.1*), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ».

Art. 2.

1. All'articolo 1745 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« All'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la stipulazione dei contratti assicurativi ».

Art. 3.

1. All'articolo 1750 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel rapporto di agenzia assicurativa, il termine di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso immediato per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente. Ogni patto contrario è nullo ».

Art. 4.

1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 1753. — (*Agenti di assicurazione*) —
Le disposizioni del presente capo sono ap-

plicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti ».

Art. 5.

1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 1899. — (*Durata dell'assicurazione*)
— L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0151120